

Causa C-197/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 maggio 2020

Giudice del rinvio:

Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania)

Data della decisione di rinvio:

14 aprile 2020

Ricorrente:

KAHL GmbH & Co. KG

Resistente:

Hauptzollamt Hannover (Ufficio doganale centrale di Hannover, Germania)

Oggetto del procedimento principale

Tariffa doganale comune – Classificazione – Nomenclatura combinata – Sottovoci 1521 9091 e 1521 9099 – Cera di api fusa – Divergenze tra versioni linguistiche della normativa dell'Unione

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione e validità del diritto dell'Unione, articolo 267, prima frase, lettera b), TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se siano applicabili le note esplicative della sottovoce 1521 9099 della nomenclatura combinata nella parte in cui è riportata la parola «fuse».

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se la nozione di «gregge» di cui alla sottovoce 1521 9091 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che la cera di api fusa nel paese d'esportazione, dalla quale siano stati separati meccanicamente nel corso del processo di fusione corpi estranei, pur permanendone altri, debba essere classificata in tale sottovoce.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Nomenclatura combinata come stabilita dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), in particolare sottovoci 1521 9091 e 1521 9099

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (da ultimo, GU 2019, C 119, pag. 1)

Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE [notificata con il numero C(2007) 1547] (GU 2007, L 116, pag. 9), in particolare allegato I

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera. Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2001, L 54, pag. 1), in particolare articolo 25, paragrafo 1, lettera c), nonché allegato XIV, capo II, sezione 1, punto 10, colonna 3, lettera a), punto ii), e allegato IV, capo III, metodi di trasformazione da 1 a 5 oppure 7

Disposizioni nazionali pertinenti

Nessuna

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il prodotto in questione presenta le seguenti caratteristiche: si tratta di cera di api fusa nel paese di esportazione ed esportata dopo la solidificazione (in prosieguo: la «cera fusa»). Il prodotto non è destinato all'utilizzatore finale ed è costituito da frammenti (di circa 15 x 5 cm) e grumi (di circa 7 x 4 cm) fusi di colore giallo miele, resistenti al taglio, al profumo di cera di api, con fenditure e trame che si creano durante la solidificazione della cera fusa. Esso presenta poche impurità

scure attaccate alla superficie esterna. Al momento della fusione di una parte del campione effettuata dall'amministrazione doganale, si è prodotto un liquido leggermente torbido di colore giallo-arancio. Le materie estranee precipitate nella cera di api allorché essa si trovava allo stato liquido sono costituite principalmente da sabbia e da un pezzo di una zampa di insetto.

- 2 Il prodotto in questione è soggetto al seguente trattamento nel paese di esportazione: dopo l'estrazione del miele dai favi, i favi vengono fusi, di solito dagli apicoltori ovvero da intermediari, per facilitare il trasporto della cera, riducendone il volume rispetto alla struttura dei favi e per separare i corpi estranei. Quando la cera si scioglie, i corpi estranei intrappolati nella cera, aventi una densità maggiore di quest'ultima, affondano. A seconda del processo di fusione utilizzato, le materie estranee vengono separate in misura diversa, ma mai completamente. La cera si raffredda in blocchi o a fogli e, dopo aver subito un primo processo di fusione, viene nuovamente fusa presso i fornitori della ricorrente. Essa viene riscaldata a una temperatura che può raggiungere i 120 °C per soddisfare le condizioni stabilite della normativa veterinaria di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 1, punto 10, colonna 3, lettera a), punto ii), in combinato disposto con l'allegato IV, capo III, metodi di trasformazione da 1 a 5 oppure 7 del regolamento (UE) n. 142/2011. L'importazione del prodotto nell'UE non sarebbe consentita senza il suddetto trattamento termico, in occasione del quale la cera liquida viene versata oppure scorre attraverso setacci, semplici teli di cotone o zanzariere. Non vengono impiegati coadiuvanti e non si procede ad un ulteriore trattamento della cera. In base al grado di pulizia originaria del favo e agli strumenti di filtraggio a grana grossa utilizzati, alcune impurità rimangono sempre nella cera, che resta invariata in termini di colore, torbidità, odore e sapore. La cera si raffredda in stampi per formare blocchi o lastre.
- 3 Dopo l'importazione, la ricorrente procede a un'estensiva depurazione del prodotto in questione per i suoi clienti dell'industria cosmetica, farmaceutica e alimentare. In difetto di una siffatta depurazione, la cera non potrebbe essere utilizzata nei settori menzionati. Oltre alla produzione di candele, ci sono vari altri usi della cera di api. Presso la ricorrente, la cera viene nuovamente fusa e finemente filtrata con l'ausilio di presse speciali e l'impiego di coadiuvanti di filtrazione. A seconda dell'uso previsto, essa viene colorata o imbianchita e quindi nuovamente filtrata in modo che non vi restino materie estranee. La cera di detta qualità è designata come cera a doppia raffinazione. La cera viene infine modellata secondo la forma richiesta del cliente finale (ad es. in forma granulare).
- 4 Con lettera dell'11 dicembre 2015 la ricorrente, che esercita il commercio di cere e ne cura la lavorazione, chiedeva un'informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: la «ITV») riguardante un prodotto dalla stessa designato come «cera di api, greggia» (in prosieguo: il «prodotto» o il «prodotto in questione»).
- 5 Contrariamente alla proposta della ricorrente di assegnare il prodotto, in quanto cera di api greggia, alla sottovoce 1521 9091 della NC, il resistente, con ITV del

10 febbraio 2016, lo classificava come «altra» cera di api nella sottovoce 1521 9099 della NC.

- 6 L'opposizione della ricorrente del 22 febbraio 2016 veniva respinta con decisione del 28 luglio 2017.
- 7 Con il ricorso proposto il 30 agosto 2017, la ricorrente insiste nella propria domanda. Essa chiede l'emissione di una nuova ITV che classifichi il prodotto nella sottovoce 1521 9091 della NC e precisa che gli effetti fiscali della decisione di classificazione ammontano a circa EUR 800 000.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 8 La ricorrente sostiene che il prodotto in questione dovrebbe essere assegnato, in quanto cera di api greggia, alla sottovoce 1521 9091 NC, dato che essa verrebbe importata nel suo stato naturale. La sottovoce sarebbe altrimenti inutile dal momento che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011, è vietata l'importazione di cera sotto forma di favi. Dalle note esplicative della sottovoce 1521 del sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA») risulterebbe che esistono anche cere gregge diverse da quella sotto forma di favi. L'allegato I della decisione della Commissione (CE) 2007/275 menzionerebbe addirittura la raffinazione come trattamento autorizzato con il codice 1521 9091 della NC («Cere di api e di altri insetti, anche raffinate»). La distinzione tra cera di api greggia e fusa dovrebbe compiersi in base alla natura del prodotto. Sebbene le note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC menzionino anche la cera fusa, tuttavia, con ciò s'intenderebbe l'ulteriore processo di produzione finalizzato all'eliminazione dalla cera di componenti indesiderati. Il riscaldamento precedente l'esportazione non perseguirebbe primariamente detto scopo, ma avrebbe luogo anzitutto al fine di rendere il prodotto idoneo all'importazione. Inoltre, esso sarebbe funzionale alla costituzione di lotti più grandi. A prescindere dall'aspetto esteriore, il prodotto in questione sarebbe identico alla cera di api sotto forma di favi. Dalle note 1, lettere a) e b) del capitolo 15 della NC risulterebbe che possono essere effettuate semplici fasi di lavorazione (deposito e centrifugazione). Non sarebbe conforme alla formulazione della sottovoce 1521 9091 della NC il fatto che il resistente faccia dipendere la proprietà di «greggia» dal grado di impurità presenti nel prodotto. La cera di api costituirebbe un prodotto naturale ottenuto direttamente dal favo e avrebbe sempre impurità al suo interno, il cui grado varia molto a seconda dell'età e dell'origine dei favi. Il prodotto in questione conterrebbe ancora alcune delle impurità originariamente presenti. Esso non sarebbe altro che la cera proveniente dal favo in una forma diversa. Il riscaldamento e il raffreddamento non avrebbero alterato di per sé la composizione della cera stessa. Sarebbero state unicamente rimosse alcune materie estranee. La rimozione delle impurità non inciderebbe in alcun modo sulle caratteristiche della cera di api.

- 9 Il resistente replica che il prodotto in questione non sarebbe cera di api greggia, ma altra cera di api come previsto dalla sottovoce 1521 9099 della NC. La nozione di «greggio» non sarebbe definita dalla nomenclatura combinata. Secondo le note esplicative della sottovoce 1521 9091 della NC, la cera di api sotto forma di favi è considerata cera greggia. Di contro, nel caso in cui il prodotto in questione, il quale incontestabilmente non si presenta sotto forma di favi, dovesse essere ugualmente classificato come cera di api greggia, dovrebbe avere proprietà simili a quelle della cera sotto forma di favi. Tale somiglianza potrebbe riguardare, per esempio, il grado di purezza. Tuttavia, il prodotto in questione non presenterebbe le impurità tipiche della cera di api sotto forma di favi. La cera di api sottoposta esclusivamente a un trattamento termico ai sensi del regolamento (UE) n. 142/2011 potrebbe essere classificata come cera greggia. Essa avrebbe ancora al suo interno tutte le impurità della cera sotto forma di favi. Tale non sarebbe il caso del prodotto in questione. In esso sarebbero rimaste solo impurità minime. Inoltre, avrebbe bordi simili a quelli di uno stampo. Ciò farebbe presumere la previa effettuazione di una pulizia e una rifusione. Il prodotto in questione dovrebbe quindi essere classificato come cera fusa. La sottovoce 1521 9091 della NC non sarebbe inutile. In effetti, esisterebbero anche cere di altri insetti che potrebbero rientrare in tale sottovoce. Il riferimento alle note esplicative della voce 1521 del SA sarebbe inconferente, in quanto esse non riguarderebbero la distinzione tra le sottovoci 1521 9091 e 1521 9099 della NC. La normativa veterinaria non inciderebbe sulla classificazione. Neppure il riferimento alla decisione della Commissione 2007/275/CE sarebbe pertinente. Nelle note introduttive dell'allegato I di tale decisione si afferma espressamente che le designazioni non avrebbero alcuna rilevanza ai fini della classificazione.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 Le sottovoci 1521 9091 e 1521 9099 della NC sono formulate come segue:

Codici NC	Designazione del prodotto
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:
	- Cere vegetali
	- altri:
	(...)
	- - Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate
1521 90 91	- - - gregge
1521 90 99	- - - altre

- 11 Le note esplicative della sottovoce 1521 9091 della NC recitano come segue: «Rientrano particolarmente in questa sottovoce le voci presentate sotto forma di favi». Dette note hanno lo stesso significato in tutte le versioni linguistiche.

- 12 Le note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC, nella versione tedesca (enfasi aggiunta), sono così formulate: «Hierher gehören Wachse, die **geschmolzen**, gepresst oder raffiniert, auch gebleicht oder gefärbt sind» («Questa sottovoce comprende le cere fuse, pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate»). Il testo corrisponde alle versioni francese, spagnola, portoghese, italiana, olandese e rumena. Tuttavia, non esiste un termine equivalente alla parola «geschmolzen» («fuse») nelle versioni inglese, danese, svedese, polacca, ceca e maltese.
- 13 Analogamente, la versione francese delle note esplicative della voce 1521 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: il «SA») reca la parola «*fondues*» (fuse), mentre non si riscontra un equivalente nella versione inglese. La genesi delle note esplicative della voce 1521 del SA mostra che tale equivalenza era inizialmente presente nei testi in lingua inglese, ma non è stata riprodotta nella versione finale. Ad esempio, nella bozza delle Note esplicative della nomenclatura tariffaria di Bruxelles del 1951 del Consiglio doganale di Bruxelles, relative alla voce 15.15, sia la versione inglese sia quella francese facevano riferimento alla cera di api «fusa». Sebbene dai verbali delle riunioni del luglio 1953 dello *Explanatory Notes Sub-Committee/Sous-Comité des Notes Explicatives* risulti che non sono state apportate modifiche al testo originale, nella versione finale inglese delle Note esplicative del 1955 manca la parola «*melted*».

Sulla prima questione pregiudiziale

- 14 Questo Collegio ritiene che, quanto alla classificazione, l'interpretazione della parola «geschmolzen» (fuse) riportata nelle note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC sia rilevante ai fini della decisione. Le note esplicative della NC forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenze della Corte dell'11 aprile 2019, X BV, C-288/18, EU:C:2019:319, punto 28, e del 13 settembre 2018, Vision Research Europe, C-372/17, EU:C:2018:708, punto 23). Questo Collegio non può quindi pronunciarsi in senso nettamente contrario alle note esplicative della NC.
- 15 Questo Collegio non nutre dubbi sul fatto che «fuso» significhi che qualcosa è passato dallo stato solido a quello liquido. D'altra parte, lo stato fisico delle merci al momento dell'importazione dovrebbe essere irrilevante. È convinzione di questo Collegio che il motivo della fusione della cera non incida sulla classificazione. In ragione dell'impiego della parola «fuse» nelle note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC, il prodotto in questione dovrebbe essere classificato come «altr[a]» cera di api in tale sottovoce e non nella sottovoce 1521 9091 della NC, come invece richiesto dalla ricorrente, in quanto il prodotto è stato fuso. D'altro canto, ove le note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC non fossero applicabili nei limiti in cui contengono la parola «fuse», questo Collegio assegnerebbe il prodotto in questione alla sottovoce 1521 9091 della NC. Ciò discende dalle osservazioni riguardanti la seconda questione pregiudiziale (v.

infra). Ove la Corte dovesse pervenire a diversa valutazione, potrebbe rispondere, anzitutto, alla seconda questione pregiudiziale e lasciare irrisolta la prima.

- 16 I giudici degli Stati membri non possono porre alla base delle loro decisioni *ipso facto* la versione linguistica del diritto dell'Unione nella quale vengono pronunciate le rispettive sentenze. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, alla formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non si può attribuire un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Un tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell'Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi deve essere quindi intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze della Corte del 15 novembre 2012, *SIA Kurcums Metal*, C-558/11, EU:C:2012:721, punto 48, e del 3 marzo 2011, *Commissione/Paesi Bassi*, C-41/09, EU:C:2011:108, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
- 17 La difformità tra le versioni linguistiche è un evidente riflesso della differenza tra la versione inglese e quella francese delle note esplicative della voce 1521 del SA. Tuttavia, la divergenza linguistica non ha avuto alcun impatto sul piano del diritto internazionale, dato che la voce 1521 del SA non distingue tra cera di api greggia e altre cere di api ed è pacifico che anche la cera di api in forma fusa rientri nella voce 1521 del SA.
- 18 La differenza tra la versione francese e quella inglese delle note esplicative della voce 1521 del SA è stata riprodotta nelle versioni inglese e francese delle note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC, dalle quali è stata quindi recepita nelle rispettive versioni linguistiche delle note esplicative tradotte rispettivamente dall'inglese e dal francese. Le divergenze linguistiche incidono sulla normativa doganale dell'Unione, poiché il diritto dell'Unione ha creato sottovoci per la cera di api greggia, da un lato, e per altre cere di api, dall'altro. Esse sono soggette a dazi doganali diversi.
- 19 La parola «gregge» di cui alla sottovoce 1521 9091 della NC, la cui interpretazione è fornita indirettamente dalle note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC, non consente di stabilire se la Commissione intendesse considerare la cera fusa come cera di api greggia o meno. In effetti, la nozione di «greggio» può essere interpretata, da un lato, nel senso che vi rientrino i soli prodotti che non abbiano subito alcun ulteriore trattamento. Secondo detta interpretazione, la cera di api fusa non potrebbe più essere considerata greggia. Per contro, nella prassi commerciale, alcuni prodotti sono considerati greggi, benché siano stati sottoposti a determinate fasi di lavorazione o di trasformazione. Tale è appunto il caso, in base alle ricerche effettuate da questo Collegio, della cera di api (v. *infra*, punto 25).
- 20 Non è chiaro a questo Collegio il motivo per il quale la bozza del testo del 1951 sia stata modificata nel 1955 – con l'omissione della parola «*melted*» – sebbene non sia attestata alcuna modifica nel 1953 (v. *supra*, punto 13). La differenza tra

le versioni linguistiche emersa a tal riguardo suggerirebbe che si sia trattato di un'omissione involontaria. Ad avviso di questo Collegio, tale ipotesi è suffragata dal fatto che le questioni di interpretazione alla base della presente controversia non si porrebbero nel caso in cui la fusione e la semplice pressatura della cera fossero considerate operazioni che non precludono la classificazione del prodotto in questione come cera di api greggia.

- 21 Il principio dello Stato di diritto esige che venga disapplicata una disposizione il cui contenuto non sia determinabile in via interpretativa. Questo Collegio dovrebbe dunque disapplicare le note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC nella parte in cui è riportata la parola «fuse». Tuttavia, in quanto giudice di uno Stato membro, esso non è competente di per sé ad accertare l'invalidità degli atti delle istituzioni dell'Unione, ivi incluse le Note esplicative della NC elaborate dalla Commissione (sentenza della Corte del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, Racc. 1987, pagg. 4225, 4231 [punto 13], confermata dalle sentenze del 6 dicembre 2005, Gaston Schul Douaneexpediteur BV, C-461/03, EU:C:2005:742, punto 21, e del 10 gennaio 2006, International Air Transport Association, C-344/04, EU:C:2006:10, punto 30) o a disapplicarli (conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 12 aprile 2005, Intermodal Transport, C-495/03, EU:C:2005:215, paragrafo 46). Pertanto, dev'essere adita la Corte di giustizia delle Comunità europee, che è l'unica a poter decidere in merito alla disapplicazione del diritto dell'Unione.

Sulla seconda questione pregiudiziale

- 22 Nel caso in cui la parola «fuse» riportata nelle note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC debba essere disapplicata, risulta decisiva l'interpretazione della parola «gregge» che figura nella sottovoce 1521 9091 della NC.
- 23 La parola «gregge» di cui alla sottovoce 1521 9091 della NC non è definita dalla NC medesima. In base al senso generale, il termine tedesco «roh» (greggio), nell'accezione pertinente nel caso in esame, corrisponde a «nicht bearbeitet, nicht verarbeitet» (non lavorato, non trasformato), secondo il Duden – il principale vocabolario di lingua tedesca. Questo Collegio condivide la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale il prodotto importato – la cera di api – non è stato lavorato né trasformato nel senso suindicato. Sebbene i favi siano stati fusi e ne siano state separate le materie estranee, tuttavia il prodotto da classificare è la cera di api e non i favi. La cera importata è sostanzialmente la stessa che si trovava nei favi, ha assunto soltanto una forma diversa ed è stata (parzialmente) separata dalle materie estranee.
- 24 Gli esempi dell'uso del termine greggio menzionati dal Duden dimostrano l'esistenza di differenze settoriali del significato della nozione. Da un lato, alcuni prodotti sono designati come greggi solo nel caso in cui non abbiano subito ulteriori trattamenti. Dall'altro lato, esiste una seconda categoria di prodotti che sono ancora designati come greggi, sebbene siano già stati sottoposti a varie fasi di lavorazione. Quanto ai prodotti rientranti in detta categoria, è la prassi

commerciale a determinare le fasi di lavorazione o trasformazione cui i prodotti possano essere sottoposti per continuare ad essere classificati come greggi.

- 25 Secondo le definizioni di cui questo Collegio ha contezza, la cera fusa dalla quale le impurità sono state separate solo parzialmente è designata come cera greggia.
- 26 Ai fini dell'interpretazione della sottovoce 1521 9091 della NC è inoltre irrilevante che la cera di api possa essere importata solo allo stato fuso, poiché solo la cera di api sottoposta a trattamento termico – e quindi necessariamente fusa – è in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa veterinaria di cui al regolamento (UE) n. 142/2011. Infatti, l'esistenza di restrizioni commerciali è, in linea di principio, priva di significato ai fini della classificazione (sentenza della Corte del 28 aprile 2016, SIA «Oniors Bio», C-233/15, EU:C:2016:305, punti 52 e segg.). A tale disciplina non può derogarsi nella presente fattispecie già per il fatto che il divieto di importazione della cera di api sotto forma di favi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 è di molto successivo alla sottovoce 1521 9091 della NC o alle note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC. Tale divieto è stato introdotto per la prima volta dall'articolo 1 in combinato disposto con l'allegato I, punto 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 829/2007, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU 2007, L 191, pag. 1).
- 27 A titolo di conclusione parziale va constatato che, in base al tenore letterale della sottovoce 1521 9091 della NC, appare possibile continuare a considerare come cera di api greggia il prodotto in questione, il quale è stato soltanto fuso e dal quale sono state parzialmente separate le materie estranee.
- 28 Le note esplicative della sottovoce 1521 9091 della NC non escludono né impongono la classificazione del prodotto in questione come «greggio». Dal riferimento esemplificativo alle cere sotto forma di favi non si può necessariamente desumere che la cera di api debba presentarsi anche in forme gregge diverse dai favi – cioè fusa. La forma dei favi può costituire, infatti, la menzione dell'unica forma riconosciuta come greggia di una cera di insetti – la cera di api – citata a titolo di esempio. Esistono infatti altre cere di insetti che si presentano in una forma diversa da quella dei favi. Ad esempio, la cera di gommalacca e la cera di porcellana derivano dai depositi di insetti sugli alberi senza la formazione di favi da parte degli emitteri che secernono la cera.
- 29 Ove, alla luce delle note esplicative della sottovoce 1521 9099 della NC, la nozione di cera di api «gregg[ia]» di cui alla sottovoce 1521 9091 della NC venga interpretata senza il termine «fondue/geschmolzen», ciò consentirebbe di classificare il prodotto in questione come cera di api greggia. Le forme di trattamento menzionate dalle suddette note esplicative – con l'esclusione di *fondue* – determinano, infatti, un'alterazione sostanziale della cera di api derivante dall'aggiunta di coadiuvanti di imbianchimento, colorazione o filtrazione. Tale non è il caso della fusione e della separazione meccanica di materie estranee effettuata in occasione di detta fusione.

- 30 Una siffatta interpretazione della parola «gregge» di cui alla sottovoce 1521 9091 della NC sarebbe coerente con una serie di altre disposizioni della NC, nelle quali figurano definizioni della nozione di «greggio». Ad esempio, secondo la nota 2 del capitolo 5 della NC, i capelli sono ritenuti greggi anche se «disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso». La nota 4 del capitolo 27 definisce la parola «greggio» con riguardo a talune cere minerali. La nota complementare 1, lettere da a) a c), del capitolo 15 della NC stabilisce determinati trattamenti che non precludono una classificazione come prodotti greggi. Sebbene tali definizioni non possano essere utilizzate con riguardo al prodotto in questione, esse dimostrano, tuttavia, che alla NC non è estranea la possibilità che un prodotto venga sottoposto a determinati trattamenti senza perdere la sua condizione di prodotto greggio.